

Proposta di legge: “Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r.48/1994”.

Relazione illustrativa

Attraverso le modifiche di recente introdotte alla l.r.48/1994 (modifiche inserite a tale legge dalla recente legge regionale 2 del 2020, come tra poco si preciserà nella presente relazione) è stata riconosciuta l'importanza strategica regionale nazionale ed internazionale dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della Regione, nonché uno dei più importanti a livello nazionale, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative.

Dato il rilevante numero di manifestazioni sportive che si svolgono nell'Autodromo del Mugello, è stato necessario, nel rispetto della normativa statale di riferimento, disciplinare le modalità di svolgimento delle attività svolte nel circuito automobilistico e motociclistico.

Rispetto alle novità normative già introdotte dalla l.r.2/2020 alla l.r.48/1994 è necessario inserire delle precisazioni al fine di assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti comunali di autorizzazione delle attività automobilistiche e motociclistiche che si svolgono nell'autodromo; **sia alla luce del fatto che la l.r.2/2020 è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo** dinanzi alla Corte Costituzionale, con ricorso notificato in data 20 marzo 2020, **sia alla luce di nuove valutazioni fatte dalla Regione che intende assicurare la maggiore chiarezza possibile delle disposizioni vigenti, anche durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.**

L'intento delle disposizioni della presente proposta di legge regionale è, pertanto, quello di rendere più chiara possibile la normativa di riferimento, anche durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale. Ciò, fermo restando l'intendimento della Regione di far valere le proprie ragioni dinanzi alla Corte Costituzionale.

Il ricorso proposto dal Governo avverso la l.r.2/2020, in sintesi, rileva l'incostituzionalità:

- a) dell'articolo 8 bis, comma 2 della l.r.48/1994 (inserito dalla l.r.2/2020), in quanto tale disposizione non prevede il coinvolgimento dei Comuni interessati nel corso del procedimento di autorizzazione delle attività motoristiche e automobilistiche che si svolgono nell'autodromo;
- b) dell'articolo 8 bis, comma 2 della l.r.48/1994 (inserito dalla l.r.2/2020), in quanto non prevede che sia elaborato dal Comune competente un piano di monitoraggio delle emissioni sonore nel corso dello svolgimento delle attività motoristiche e automobilistiche che si svolgono nell'autodromo, assicurando il coinvolgimento dell'ARPAT;
- c) dell'articolo 8 bis, comma 3 della l.r.48/1994 (inserito dalla l.r.2/2020), in quanto fissa una durata delle attività fino a duecentottanta giorni continuativi su base annua, reputando tale durata eccessiva e sproporzionata rispetto alla normativa statale di riferimento;
- d) dell'articolo 8 bis, comma 4 della l.r.48/1994 (inserito dalla l.r.2/2020), in quanto, a parere del Governo, tale disposizione si pone in contrasto con le disposizioni del d.p.r.304/2001, che prevede le fasce in cui si devono svolgere le attività motoristiche.

Ebbene, la PDL modifica tutte le disposizioni oggetto di impugnativa e, per tale via, si adegua a quanto rilevato dal Governo nel ricorso presentato alla Corte Costituzionale.

Ciò allo scopo di chiarire che l'intento del legislatore regionale non era quello di disattendere la normativa statale di riferimento, ma era quello di porre limiti e regole per il rilascio delle autorizzazioni comunali allo svolgimento delle attività motoristiche nell'ambito del circuito

automobilistico del Mugello

Nel dettaglio:

Con l'articolo 1, comma 1 della PDL si modifica l'articolo 8 bis della l.r.48/1994, **precisando** che, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell'autodromo concordano, mediante apposita convenzione, le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti e a garantire le cautele tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività, **sentiti i comuni interessati**.

Con l'articolo 1, comma 2 della PDL si modifica l'articolo 8 bis della l.r.48/1994 precisando, nel rispetto della normativa statale, che il Comune di Scarperia e San Piero è comunque tenuto ad implementare un sistema di monitoraggio acustico, **assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)**.

Con l'articolo 1, comma 3 della PDL preso atto dell'impugnativa proposta dal Governo avverso la l.r.2/2020 dinanzi alla Corte Costituzionale e preso atto del giudizio ad oggi pendente dinanzi a tale Corte, nonché alla luce di una rinnovata valutazione della Regione si elimina dall'articolo 8 bis, comma 3 della l.r.48/1994, **il numero dei giorni di durata massima delle autorizzazioni in deroga, precedentemente fissato in duecentotta**

Con l'articolo 1, comma 4 della PDL si abroga l'articolo 8 bis, comma 4 della l.r.48/1994 e quindi, il riferimento alle fasce orarie nell'ambito delle quali può svolgersi l'attività motoristica, rinviando per tale via, direttamente a quanto disposto dalla normativa statale.

L'articolo 2 della PDL dispone l'immediata entrata in vigore della futura legge regionale.